



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

# Stagione Sportiva 2018-2019

## Comunicato Ufficiale N° 407 del 03/05/2019

### Attività di Lega Nazionale Dilettanti

## INDICE

<b>Errata Corrige C.U n° 403 del 3.5.2019</b> <b><u>Risultati gare del 27/28.04.2019</u></b> 1ª categoria	Pag. 2
<b><u>Giustizia Sportiva</u></b> 1ª categoria	Pag. 3

**1. Risultati Gare del 27/28.04.2019****DEPENNARE**

Prima categoria					
<b>GIRONE:</b>	<b>E</b>				
DATA	GIORNATA				
28/04/19	12/R	PROCALCIO TORBELLAMONACA	CERTOSA A.R.L.	0 - 2	

**AGGIUNGERE**

Prima categoria					
<b>GIRONE:</b>	<b>E</b>				
DATA	GIORNATA				
28/04/19	12/R	PROCALCIO TORBELLAMONACA	CERTOSA A.R.L.	V.D.G.S.	

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Romano Caltagirone nella seduta del 02.05.2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## CAMPIONATO Prima categoria

GARE DEL 28/ 4/2019

### DEPENNARE

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CAPRASECCA LUCA (PROCALCIO TORBELLAMONACA)

### AGGIUNGERE

#### **PROCALCIO TORBELLAMONACA - CERTOSA A.R.L.**

il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe,

#### RILEVA

al 26° del 2° tempo di gara, in seguito alla concessione di un calcio di rigore in favore della società CERTOSA, ed all'espulsione per doppia ammonizione del calciatore CAPRASECCA LUCA della società PRO CALCIO TORBELLAMONACA, l'arbitro veniva accerchiato da circa 8 calciatori della predetta società tra i quali riusciva ad identificare:

PASQUINI STEFANO ( P.C. TORBELLAMONACA) il quale rivolgeva all'arbitro espressioni minacciose costringendola ad indietreggiare. Inoltre incitava i propri compagni alla violenza;

TORRONI GABRIELE che, a distanza ravvicinata, urlava offese e minacce nei confronti dell'arbitro. Sugeriva inoltre al proprio tecnico di ritirare la squadra dal campo;

ALLEGRINI NICCOLO' che proferiva all'indirizzo dell'arbitro espressioni ingiuriose, offensive e minacciose.

Nel frattempo, il calciatore CAPRASECCA, precedentemente espulso, nell'allontanarsi dal terreno di giuoco, minacciava l'arbitro, e posizionatosi nell'area spogliatoi, lo ingiuriava.

Nel tentativo di ristabilire la calma, l'arbitro si avvicinava alla panchina della squadra ospitante, dove veniva aggredito verbalmente dal calciatore di riserva della società PRO CALCIO TORBELLAMONACA STAICU DUMITRU, con espressioni minacciose.

Nel frattempo, l'assistente di parte della società PRO CALCIO TORBELLAMONACA, STAICU COSTANTIN, abbandonava la propria posizione, e, dopo aver attraversato tutto il terreno di giuoco, si avvicinava alla propria panchina ed ingiuriava anch'egli l'arbitro.

Dopo l'esecuzione del calcio di rigore, GAGLIARDUCCI ENRICO, Allenatore della società PRO CALCIO TORBELLAMONACA, inveiva contro il calciatore che aveva realizzato la rete, rivolgendogli gravissime minacce estese anche al direttore di gara.

Successivamente, il calciatore STAIKU DUMITRU, già citato in precedenza, subentrava in campo in sostituzione di altro calciatore, ed commetteva atto di violenza nei confronti del calciatore che aveva realizzato il calcio di rigore.

Considerato che l'arbitro, a tutela della propria incolumità, non notificava i provvedimenti di espulsione a carico dei calciatori della società PRO CALCIO TORBELLAMONACA e riteneva, dal 26° del 2° tempo, la gara terminata e proseguita "pro forma".

Osservato inoltre che al 31° del primo tempo, era già stato espulso il calciatore VALENTINO FERDINANDO per atto di violenza nei confronti di un avversario durante un azione di giuoco.

Considerato che la decisione dell'arbitro di proseguire la gara "pro forma" rientra nei suoi poteri ai sensi dell'art. 64 comma 2 NOIF, nonché della regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, e che la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara è da attribuirsi alla società PRO CALCIO TORBELLAMONACA, ai sensi dell'art. 17 comma 4 CGS.

#### **DELIBERA**

a) di infliggere alla società PRO CALCIO TORBELLAMONACA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di Euro 100,00;

b) di squalificare GAGLIARDUCCI ENRICO, allenatore della società PRO CALCIO TORBELLAMONACA per tre giornate di gara;

c) di inibire fino al 24/05/2019 STAIKU COSTANTIN, assistente di parte dell'arbitro della società PRO CALCIO TORBELLAMONACA;

d) di squalificare i sottoindicati calciatori della società PRO CALCIO TORBELLAMONACA nella misura a fianco di ciascuno indicata:

VALENTINO FERDINANDO 1 giornata di gara;

CAPRASECCA LUCA 3 giornate di gara;

ALLEGRINI NICCOLO' 3 giornate di gara;

TORRONI GABRIELE 3 giornate di gara;

PASQUINI STEFANO 3 giornate di gara;

STAIKU DIMITRU 3 giornate di gara.

**Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al  
Comitato Regionale Lazio entro e non oltre il 18 maggio 2019**

**Pubblicato in Roma il 3 maggio 2019**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli